

sistema informatico almeno due mesi (sessanta giorni) prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualità 2026/2027 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 giugno 2026.

2. L'art. 4, comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualità 2026/2027 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 16 novembre 2026.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 15 giugno 2026

Il Capo del Dipartimento: BLASI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 923

26A03580

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 maggio 2026.

Modifiche al decreto legislativo n. 54/2011, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/192 della Commissione del 28 gennaio 2026 che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il cobalto.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.»;

Visto l'art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, che dispone: «All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la direttiva (UE) 2026/192 della Commissione del 28 gennaio 2026 che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il cobalto;

Tenuto conto della classificazione del cobalto quale sostanza CMR, del parere del CSRSSE e dell'analisi delle alternative effettuata dall'industria dei giocattoli conformemente all'allegato II, parte III, punto 4, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/48/CE;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni prescritte dalla direttiva (UE) 2026/192;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54

1. All'allegato II, appendice A, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, nella tabella, è aggiunta la voce seguente:

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
Cobalto	CMR 1B	Nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile, come impurità nel nichel contenuto nell'acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre corrente elettrica. Nei magneti a base di neodimio utilizzati nei giocattoli se non vi è il rischio che tali magneti siano ingeriti o inalati.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 29 agosto 2026.

2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 941

26A03613

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «A & G Group cooperativa sociale», in Besozzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista la sentenza del 14 marzo 2024 n. 12/2024 del Tribunale di Varese, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «A & G Group cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «A & G Group cooperativa sociale», con sede in Besozzo (VA) (codice fiscale 03862930124), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Pedullà, nato a Messina (ME) il 1° ottobre 1967 (codice fiscale PDLMRZ67R-01F158K), domiciliato in Monza (MB), via Donizetti n. 55.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03572

